



COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
Provincia di Cuneo

COPIA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

N. Reg. Gen. 269 del 30/06/2026
--

OGGETTO : “Fornitura di Servizi Tecnici per la redazione di una variante parziale al vigente PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. - VP 23/26”. - Affidamento all'Arch. CAMBIANO Chiara con studio in CUNEO

L’anno duemilaventisei addì trenta del mese di giugno, Geom. AUDISIO Marco in qualità di Responsabile del Servizio adotta la retro riportata Determinazione recante il progressivo N. 74 del proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Chiusa di Pesio è dotato di Piano Regolatore Generale, formato ai sensi del titolo III della Legge Regionale urbanistica n.56/77 ed approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 84-670 in data 31.07.2000; adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 in data 10.08.1998, con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 19.01.2000;

DATO ATTO che allo stato attuale sono state approvate:

- Nr. 21 Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- Nr. 1 Variante Strutturale (1/2014) al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 17 comma 4 della L.R. nr. 56/1977 e s.m.i.
- Nr. 1 Variante Semplificata al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. nr. 160/2010 e s.m.i. e dell'art. 17 bis della L.R. nr. 56/1977 e s.m.i..

PRESO ATTO che le varianti sopraindicate hanno avuto avvio in seguito alla presentazione di istanze da parte di privati ovvero per l'inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche di nuovi interventi per i quali era necessario imporre e/o reiterare il vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, al fine di favorire l'attività edilizia, ritiene opportuno procedere all'esame di nuove modifiche ed integrazioni al Piano Vigente, per verificarne motivazioni e giustificazioni al fine poi di valutare l'opportunità di provvedere a redigere una nuova Variante allo Strumento Urbanistico vigente;

RILEVATO che per le finalità sopra sintetizzate e per i limiti di legge previsti, generalmente è stata avviata la formazione di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi della citata L.R. 56/77 e s.m.i. e della modifica all'art. 17 "Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale ed intercomunale", in quanto tali tipi di Variante, si riconoscono nei commi 5, 7 e 9 del suddetto articolo, che la definisce quale Variante Parziale, per un comune al di sotto di 10.000 abitanti, soggetta a sola approvazione con Delibera del Consiglio Comunale;

PRECISATO altresì che:

- negli ultimi anni sono pervenute numerose istanze da privati che interessavano in linea di massima i seguenti ambiti:
 1. Modifica intervento massimo consentito in area di centro storico.
 2. Inserimento di nuove aree edificabili.
 3. Modifica di terreni da aree edificabili/trasformabili ad area agricola e/o non edificabile.
 4. Rimozione di vincoli espropriativi.
 5. Correzione errori materiali
- In merito all'ammissibilità delle istanze veniva dato riscontro nell'ambito del procedimento di approvazione delle singole varianti.
- Le istanze non accolte erano in genere per i seguenti motivi:
 - a) Richieste da inserire in una variante strutturale/generale del PRGC e quindi non attuabile con variante parziale.
 - b) Per i centri storici: l'edificio interessato non poteva essere assoggettato a interventi di carattere più pesante.
 - c) Interventi non ammessi in quanto ricadenti in aree a rischio geologico - idraulico secondo le previsioni della carta di sintesi allegata al PRGC.
- Con l'avvio delle procedure, per l'approvazione della Variante parziale Nr. 19/2014, veniva stabilito dall'Amministrazione Comunale, quale indirizzo, che i costi per la redazione della

documentazione necessaria per attuare la modifica al PRGC erano in carico ai soggetti che presentavano le istanze al Comune.

EVIDENZIATO che la normativa di settore, negli ultimi anni è stata interessata da una notevole evoluzione ed anche lo strumento urbanistico vigente, in seguito all'approvazione delle varianti ha subito delle modifiche ed adeguamenti conseguenti che hanno portato altresì ad avere:

- Limitazioni di capacità insediativa per vincoli dettati da disposizioni regionali in tema di uso del suolo.
- Limitazioni per le varianti parziali dovute a saturazione delle percentuali disponibili per aree produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive.
- Approvazione della perimetrazione dei centri e nuclei abitati.
- Accantonamento a seguito modifiche e/o eliminazione di aree di cubatura edificabile, in disponibilità al Comune.

CONSIDERATO che è intenzione di Questa Amministrazione procedere ad approvare modifiche al vigente PRGC al fine di favorire l'attività edilizia, nei limiti normativi ammessi e pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, si rende opportuno verificare, alla data attuale, l'effettiva presenza di richieste di variante al PRGC complete della relativa documentazione dalla quale si evinca chiaramente le loro finalità.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale nr 16 in data 03/02/2020

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione 99/56/UT in data 29-05-2020 con la quale si è provveduto ad approvare l'“**AVVISO di indagine conoscitiva per acquisire da privati richieste di modifica del PRGC da inserire in una nuova variante parziale di cui all'Art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.**”.

DATO ATTO che:

- Con l'emanazione dei provvedimenti sopraindicati sono state stabilite delle modalità precise su come gestire le istanze di varianti che sono depositate presso il Comune in particolare che le spese per la redazione della variante sono in carico ai richiedenti.
- Alla data odierna sono pervenute diverse istanze di modifica del PRGC;
- L'Amministrazione comunale ha dato indirizzo di procedere con la redazione di una nuova variante per numero 6 oggetti
- Le richieste devono essere valutate al fine:
 - Che possano essere accolte per essere inserite in una variante parziale al vigente PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. ovvero debbano essere inserite in una variante strutturale
 - Di accertare per le nuove edificazioni, la quantità di volume/superficie necessarie da utilizzare e verificare la quantità disponibile. Nel caso di cubatura insufficiente redigere dei criteri di priorità e fattibilità.

DATO ATTO che, alla luce delle suesposte considerazioni e degli indirizzi Amministrativi ricevuti, di dover procedere ad individuare ed affidare a professionisti abilitati, l'incarico per la redazione della necessaria documentazione, per la reazione di una variante parziale al vigente PRGC;

VALUTATA la situazione dell'Ufficio Tecnico ed in considerazione delle carenze di organico nonché del livello di iscrizione professionale necessario nel settore per la redazione degli strumenti urbanistici, si ritiene di poter procedere a conferire incarichi esterni per l'attuazione di quanto sopra.

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento della Fornitura di Servizi Tecnici di cui in premessa

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [D.Lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: ***“Fornitura di Servizi Tecnici per la redazione di una variante parziale al vigente PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. - VP 23/26”***.
- Importo del contratto: € **5.000,00** oltre Cassa Previdenziale e IVA di legge, al netto del ribasso;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo valore, assai distante dalla soglia comunitaria nonché per la tipologia di opere da eseguire.

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri

- qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
 - che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
 - che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo presuntivo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le [garanzie provvisorie](#) di cui all'articolo 106;

DATO ATTO che con lettera Prot. N. 2431 in data 10/03/2026 (termine ultimo per l'invio di una offerta fissato al 18/03/2026, alle ore 18:00), tramite la piattaforma telematica TRASPARE, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola;

VISTA l'offerta pervenuta nei termini indicati, ricevuta dal seguente operatore economico mediante la Piattaforma TRASPARE da parte della Arch. CAMBIANO Chiara con studio in CUNEO Viale Angeli nr. 26/Bis - C.F. CMBCHR86B62I470K - P.IVA 03391560046

DATO ATTO che Questo Ente ha richiesto al professionista suddetto, di produrre una integrazione al preventivo prodotto, per l'aggiunta di un oggetto suppletivo.

RILEVATO che l'offerta per la redazione dell'incarico di cui si tratta ammonta ad un importo complessivo di € 4.900,00 oltre Cassa previdenziale 4% e IVA 22 % per un totale di € **6.217,12**

RITENUTA l'offerta prodotta ammissibile.

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di poter affidare alla Ditta Arch. CAMBIANO Chiara con studio in CUNEO Viale Angeli nr. 26/Bis - C.F. CMBCHR86B62I470K - P.IVA 03391560046, la **“Fornitura di Servizi Tecnici per la redazione di una variante parziale al vigente PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. - VP 23/26”**, per un importo di € 4.900,00 oltre Cassa previdenziale 4% e

IVA 22 % per un totale complessivo di € **6.217,12** in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee, all'esecuzione dei servizi richiesti;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa in quanto l'Amministrazione Comunale ha proceduto a stanziare i fondi necessari.

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati;

VISTA la L.R. 56/1977 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI AFFIDARE alla Ditta Arch. CAMBIANO Chiara con studio in CUNEO Viale Angeli nr. 26/Bis - C.F. CMBCHR86B62I470K - P.IVA 03391560046, la ***“Fornitura di Servizi Tecnici per la redazione di una variante parziale al vigente PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. - VP 23/26”***, per un importo di € 4.900,00 oltre Cassa previdenziale 4% e IVA 22 % per un totale complessivo di € **6.217,12** precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento, il Geom. GASCO Daniele, Istruttore del Comune di CHIUSA DI PESIO (CN) Settore Edilizia Privata.

DI PRECISARE che:

- La documentazione di variante dovrà essere prodotta entro 90 giorni dalla data della presente fatto salvo proroghe motivate e trasmessa su supporto cartaceo e informatico. Oltre ai file pdf dovranno essere consegnati anche i file Dwg, Word e/o Exel, o, compatibili e quelli firmati digitalmente.
- Il CIG acquisito ed assegnato a lavori è il seguente: BAF15F94B5
- il progetto oggetto del presente provvedimento è finanziato con fondi comunali

DI IMPEGNARE a favore della Ditta Arch. CAMBIANO Chiara la somma di € 6.217,12 al capitolo N. 8580/1142/4 del Bilancio corrente

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate mediante redazione degli atti previsti e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, che dovrà essere sottoscritta da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DEMANDARE al [RUP](#) anche per mezzo degli Uffici competenti:

- tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di TORINO al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
Geom. AUDISIO Marco